



Federazione Italiana Sport Equestri

LIBRO XII

FORMAZIONE UFFICIALI

DI GARA CONCORSO

COMPLETO

EDIZIONE 2020

Approvato con delibera n.579 del Consiglio Federale del 13 luglio 2020



SOMMARIO

PREMESSA	6
TITOLO I	6
DEFINIZIONE.....	6
Art. 700 – Definizione Ufficiali di Gara della disciplina Concorso Completo.....	6
Art. 701 – Livelli.....	6
Art. 702 – Acquisizione della qualifica.....	7
TITOLO II	7
GIUDICI.....	7
CAPO I.....	7
GIUDICE DI CONCORSO COMPLETO DI 1° LIVELLO	7
Art. 703 – Acquisizione della qualifica.....	7
Art. 704 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	7
Art. 705 – Percorso formativo	7
Art. 706 – Esame	8
Art. 707 – Competenze.....	8
Art. 708 – Criteri di mantenimento della qualifica	8
Art. 709 – Giudici fuori ruolo.....	8
Art. 710 – Aggiornamenti e reintegri	8
CAPO II	9
GIUDICE NAZIONALE (2° LIVELLO) DI CONCORSO COMPLETO	9
Art. 711 – Acquisizione della qualifica.....	9
Art. 712 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	9
Art. 713 – Percorso formativo	9
Art. 714 – Esame	9
Art. 715 – Competenze.....	10
Art. 716 – Criteri di mantenimento della qualifica	10
Art. 717 – Giudici fuori ruolo.....	10
Art. 718 – Aggiornamenti e reintegri	10
CAPO III.....	11
FEI EVENTING JUDGE 2° E 3° LIVELLO.....	11
Art. 719 – Acquisizione della qualifica.....	11
Art. 720 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo per FEI Eventing Judge 2° livello	11
Art. 721 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo per FEI Eventing Judge di 3° Livello	11
CAPO IV.....	12
EQUIPARAZIONI.....	12



Art. 722 – Equiparazione giudici di altre discipline e federazioni a giudici di Concorso Completo	12
TITOLO III	12
DELEGATI TECNICI DI CONCORSO COMPLETO	12
CAPO I	12
DELEGATO TECNICO DI CONCORSO COMPLETO DI 1° LIVELLO	12
Art. 723 – Acquisizione della qualifica	12
Art. 724 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	12
Art. 725 – Percorso formativo	13
Art. 726 – Esame	13
Art. 727 – Competenze	13
Art. 728 – Criteri di mantenimento della qualifica	13
Art. 729 – Delegati Tecnici fuori ruolo	14
Art. 730 – Aggiornamenti e reintegri	14
CAPO II	14
DELEGATO TECNICO DI 2° LIVELLO DI CONCORSO COMPLETO	14
Art. 731 – Acquisizione della qualifica	14
Art. 732 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	14
Art. 733 – Percorso formativo	14
Art. 734 – Esame	15
Art. 735 – Competenze	15
Art. 736 – Criteri di mantenimento della qualifica	15
Art. 737 – Delegati Tecnici fuori ruolo	15
Art. 738 – Aggiornamenti e reintegri	15
CAPO III	16
FEI EVENTING TECHNICAL DELEGATE DI 2°e 3° LIVELLO	16
Art. 739 – Acquisizione della qualifica	16
Art. 740 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	16
TITOLO IV	17
DISEGNATORI DI CONCORSO COMPLETO	17
CAPO I	17
DISEGNATORI DI CONCORSO COMPLETO DI 1° LIVELLO	17
Art. 741 – Acquisizione della qualifica	17
Art. 742 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	17
Art. 743 – Percorso formativo	17
Art. 744 – Esame	17
Art. 745 – Competenze	18
Art. 746 – Criteri di mantenimento della qualifica	18
Art. 747 – Disegnatori fuori ruolo	18
Art. 748 – Aggiornamenti e reintegri	18



CAPO II	19
DISEGNATORE DI 2° LIVELLO DI CONCORSO COMPLETO	19
Art. 749 – Acquisizione della qualifica	19
Art. 750 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	19
Art. 751 – Percorso formativo	19
Art. 752 – Esame	19
Art. 753 – Competenze	20
Art. 754 – Criteri di mantenimento della qualifica	20
Art. 755 – Disegnatori fuori ruolo	20
Art. 756 – Aggiornamenti e reintegri	20
CAPO III	21
FEI EVENTING COURSE DESIGNER DI 2° e 3° LIVELLO	21
Art. 757 – Acquisizione della qualifica	21
Art. 758 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo	21
TITOLO V	21
ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	21
CAPO I	21
GENERALITA'	21
Art. 759 – Organizzazione dei corsi	21
Art. 760 – Docenti e Tutor	21
Art. 761 – Commissioni d'esame	22
CAPO II	23
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	23
TITOLO VI	25
LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE	25
SHADOW JUDGING	25
Art. 767 – Generalità	25
Art. 768 – Norme per il candidato	25
Art. 769 – Regole per l'effettuazione dell'affiancamento in Shadow Judging	26
Art. 771 – Durante la gara	27
Art. 772 – Norme per il Comitato Organizzatore	27
Art. 773 – Norme per i Giudici Tutor (correzione delle Shadow judging)	27
TITOLO VII	29
SCHEDA VALUTAZIONE SHADOW JUDGING CONCORSO COMPLETO EQUITAZIONE ed. 2020	29
TITOLO VIII	31
LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE	31



SIT – IN (AFFIANCAMENTI)	31
Art. 774 – Generalità	31
Art. 775 – Norme per il Comitato Organizzatore	31
Art. 776 – Regole relative all’effettuazione di affiancamento in “Sit-In”	31
TITOLO IX	33
SCHEDA VALUTAZIONE SIT-IN CONCORSO COMPLETO EQUITAZIONE ed. 2020	33
TITOLO X	34
APPENDICE RISERVATA PER LA	34
FORMAZIONE DEI GIUDICI INTERNAZIONALI DI 3° LIVELLO	34
CAPO I	34
LINEE GUIDA PER L’EFFETTUAZIONE DI SHADOW JUDGING	34
Art. 777 – Premessa	34
Art. 778 – Generalità	34
Art. 779 – Per il Candidato	34
Art. 780 – Regole relative all’effettuazione di Shadow Judging	34
Art. 781 – Per il Comitato Organizzatore	35
Art. 782 – Per i Tutor – correzione delle Shadow Judging	35
CAPO II	36
LINEE GUIDA PER L’EFFETTUAZIONE DI SIT-IN	36
Art. 783 – Premessa	36
Art. 784 – Generalità	36
Art. 785 – Per il Candidato	36
Art. 786 – Per il Giudice Tutor.....	36
TITOLO XI	37
CODICE ETICO PER GLI UFFICIALI DI GARA DI CONCORSO COMPLETO	37



PREMESSA

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento, vigono le previsioni del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, alle quali tutti gli Ufficiali di gara si devono scrupolosamente attenere.

TITOLO I DEFINIZIONE

Art. 700 – Definizione Ufficiali di Gara della disciplina Concorso Completo

700.1 L'Ufficiale di Gara della disciplina Concorso Completo è un quadro tecnico qualificato per svolgere le mansioni attribuite alla propria qualifica nell'ambito delle Manifestazioni di Concorso Completo per le quali è abilitato.

Art. 701 – Livelli

701.1 Nell'ambito della qualifica di Ufficiale di Gara di Concorso Completo, si distinguono le seguenti qualifiche, in ordine crescente, commisurate alle competenze:

- Giudice di Concorso Completo di 1° livello
- Giudice Nazionale (2° livello) di Concorso Completo
- Eventing FEI Judge di 2° livello
- Eventing FEI Judge di 3° livello
- Delegato Tecnico di Concorso Completo di 1° livello
- Delegato Tecnico di Concorso Completo di 2° livello
- Eventing FEI Technical Delegate di 2° livello
- Eventing FEI Technical Delegate di 3° livello
- Disegnatore di Concorso Completo di 1° livello
- Disegnatore di Concorso Completo di 2° livello
- Eventing FEI Course Designer di 2° livello
- Eventing FEI Course Designer di 3° livello
- Steward Nazionale di Concorso Completo
- Eventing FEI Steward di 1° livello
- Eventing FEI Steward di 2° livello
- Eventing FEI Steward di 3° livello

Nota: la formazione degli Steward è normata in apposito libro.



Art. 702 – Acquisizione della qualifica

702.1 La qualifica di Ufficiale di Gara di Concorso Completo si acquisisce, se in possesso dei prescritti requisiti, attraverso appositi iter formativi, a seguito del superamento di esame e ratifica della qualifica così ottenuta su delibera del Consiglio Federale.

TITOLO II
GIUDICI

CAPO I

GIUDICE DI CONCORSO COMPLETO DI 1° LIVELLO

Art. 703 – Acquisizione della qualifica

703.1 La qualifica di Giudice di Concorso Completo di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, dopo il quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 704 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

704.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere in possesso minimo di autorizzazione a montare 1° grado Discipline Olimpiche con continuità di tesseramento di almeno 3 anni;
- avere un curriculum di esperienze attive maturate nell'ambito del Concorso Completo che comprendano una cat. 2 portata a termine.

Art. 705 – Percorso formativo

705.1 Il percorso formativo è così composto:

- frequenza di un corso per Ufficiali di gara di 1° livello (i Giudici di Dressage con autorizzazione a montare di 1° grado e in regola con gli aggiornamenti sono esonerati dal frequentare l'iter relativo al Dressage);
- effettuare almeno cinque affiancamenti in "Sit-In", di cui almeno due in categoria CN1* che abbiano almeno un totale complessivo di 20 binomi partenti valutati in base all'apposita scheda;
- affiancare per tutta la durata della gara un membro della giuria ufficiale in almeno due manifestazioni in categoria CN1*;



- effettuare cinque “Shadow Judging”, di cui almeno due in categorie CN1* che abbiano un totale complessivo di almeno 20 binomi partenti;
- Sostenere l’esame, non prima di 6 mesi dalla frequenza del corso di formazione essendo in regola con quanto previsto dall’iter formativo, salvo quanto disposto dall’art. 761 – Meriti Sportivi;

Art. 706 – Esame

706.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all’articolo precedente dovranno sostenere le seguenti prove:

- Prova teorica: potrà essere organizzata on-line (a tal proposito si veda l’apposito protocollo pubblicato nell’area Formazione del sito FISE):
 - Test sul regolamento e sulla tecnica equestre;
 - Colloquio sulla tecnica di giudizio e sulla parte pratica.
- Prova pratica:
 - Prove pratiche di giudizio con binomi di livello adeguato (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali e/o redazione di Shadow Judging).

Art. 707 – Competenze

707.1 I Giudici di Concorso Completo sono abilitati ad operare secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Concorso Completo.

Art. 708 – Criteri di mantenimento della qualifica

708.1 I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Giudici di Concorso Completo di 1° livello negli ultimi tre anni dovranno:

- far parte di un collegio giudicante o in affiancamento in quattro manifestazioni di Concorso Completo ed almeno una in categoria CN1*; gli affiancamenti dovranno essere documentati a cura di ciascun Delegato Tecnico tramite le apposite schede di valutazione
- partecipare ad un corso di aggiornamento organizzato dalla FISE.

Art. 709 – Giudici fuori ruolo

709.1 Sono posti nell’elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente articolo.

Art. 710 – Aggiornamenti e reintegri

710.1 I giudici di cui al punto precedente possono essere reintegrati ai ruoli:

- dopo aver partecipato ad un corso di aggiornamento del livello di appartenenza;
- aver sostenuto la relativa prova di riammissione;
- aver sostenuto due Shadow Judging e due in Sit-in con differenti giudici FEI.



710.2 Qualora l'inattività sia superiore a 4 anni, ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza, oltre a quanto previsto al punto precedente, dovrà essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello.

CAPO II

GIUDICE NAZIONALE (2° LIVELLO) DI CONCORSO COMPLETO

Art. 711 – Acquisizione della qualifica

711.1 La qualifica di Giudice Nazionale (2° livello) di Concorso Completo si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, dopo il quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 712 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

712.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno avere:

- un'anzianità di Giudice di Concorso Completo di 1° livello di almeno tre anni;
- aver operato come titolare in almeno sei manifestazioni in cat. CN1*.

Art. 713 – Percorso formativo

713.1 Il percorso formativo è così composto:

- Frequenza di un corso per Ufficiali di gara di 2° livello (i Giudici di 1° livello che sono anche Giudici di Dressage in attività sono esonerati dal frequentare l'iter relativo al Dressage).
- Effettuare un percorso formativo in affiancamento "Sit-In" in almeno quattro categorie di cui due a livello 2* (nazionale o internazionale) e due a livello 3* (nazionale o internazionale).
- Sostenere l'esame essendo in regola con quanto previsto dall'iter formativo, salvo quanto disposto dall'art. 763 – Meriti Sportivi;

Art. 714 – Esame

714.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno sostenere le seguenti prove:

- – Prova teorica (potrà essere organizzata on-line (a tal proposito si veda l'apposito protocollo pubblicato nell'area Formazione del sito FISE):
 - Test sul regolamento e sulla tecnica equestre;



- Colloquio sulla tecnica di giudizio e sulla parte pratica.
- – Prova pratica:
- Prove pratiche di giudizio con binomi di cat. 2*/3* (anche a mezzo DVD o sistemi multimediali e/o redazione di Shadow Judging).

Art. 715 – Competenze

715.1 I Giudici di Concorso Completo sono abilitati ad operare secondo quanto stabilito dal Regolamento di Concorso Completo vigente.

Art. 716 – Criteri di mantenimento della qualifica

716.1 I Giudici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Giudici di Concorso Completo di 2° livello negli ultimi tre anni dovranno:

- Far parte di un collegio giudicante o in affiancamento in quattro manifestazioni di Concorso Completo ed almeno una in categoria 2* (nazionale o internazionale); gli affiancamenti dovranno essere documentati a cura di ciascun disegnatore tramite le apposite schede di valutazione;
- Partecipare ad un corso di aggiornamento.

Art. 717 – Giudici fuori ruolo

717.1 Sono posti nell'elenco dei Giudici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art. 17 comma 17.1.

Art. 718 – Aggiornamenti e reintegri

718.1 I Giudici di cui al punto precedente possono essere reintegrati ai ruoli:

- dopo aver partecipato ad un corso di aggiornamento del livello di appartenenza;
- aver sostenuto due Shadow Judging e due in Sit-in con differenti giudici FEI.
- aver sostenuto il relativo esame di riammissione;

718.2 Qualora l'inattività sia superiore a quattro anni, ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza, oltre a quanto previsto dal punto precedente, dovrà essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello.



CAPO III **FEI EVENTING JUDGE 2° E 3° LIVELLO**

Art. 719 – Acquisizione della qualifica

719.1 Le qualifica di FEI Eventing Judge si acquisisce tramite iter FEI.

Art. 720 – Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo per FEI Eventing Judge 2° livello

720.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica dovranno:

- essere in possesso della qualifica di Giudice Nazionale (2* livello) di Concorso Completo da almeno 2 anni e aver giudicato almeno 5 categorie 2* (nazionale e Internazionale) e 5 categorie 3* (nazionale e internazionale);
- essere in regola con quanto previsto per rimanere in attività;
 - essere segnalato alla FEI per l’accesso alla formazione internazionale. La candidatura sarà sostenuta una volta che il candidato abbia i requisiti dei F.E.I. Rules Art. 511.1.1 comma a), e i requisiti previsti dalla FEI transfer procedure for Eventing Officials disponibile, per la consultazione, sul sito FEI al seguente [link](#).

Art. 721 - Requisiti integrativi di ammissione all’iter formativo per FEI Eventing Judge di 3° Livello

721.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di FEI Eventing Judge di 3° livello dovranno:

- Aver ottenuto i requisiti previsti dalle Eventing Rules FEI all’art. 511.1.2 e quelli previsti dalla FEI transfer procedure for Eventing Officials disponibile, per la consultazione sul sito FEI al seguente [link](#);
- Partecipare ad un corso di formazione per giudici di dressage a livello Prix S.Georges;
- Effettuare due “Sit-In” e tre “Shadow Judging” in categorie Prix Saint Georges di dressage seguendo le apposite linee guida.



CAPO IV **EQUIPARAZIONI**

Art. 722 – Equiparazione giudici di altre discipline e federazioni a giudici di Concorso Completo

722.1 I Giudici di Concorso Completo provenienti da altre Federazioni straniere, con titolo certificato dalla federazione di provenienza, ottemperando alla partecipazione ad un corso di aggiornamento per Ufficiali di gara di Concorso Completo potranno richiedere l'ammissione agli esami per l'inserimento nei ruoli del livello corrispondente.

TITOLO III **DELEGATI TECNICI DI CONCORSO COMPLETO**

CAPO I **DELEGATO TECNICO DI CONCORSO COMPLETO DI 1° LIVELLO**

Art. 723 – Acquisizione della qualifica

723.1 La qualifica di Delegato Tecnico di Concorso Completo di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, dopo il quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 724 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

724.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere in possesso minimo di autorizzazione a montare 1° grado Discipline Olimpiche con continuità di tesseramento di almeno 3 anni;
- avere un curriculum di esperienze attive maturate nell'ambito del Concorso Completo con una cat. 2 portate a termine o essere già Giudice di Concorso Completo di 1° livello.



Art. 725 – Percorso formativo

725.1 Il percorso formativo è così composto:

- frequenza di un corso per Ufficiali di gara di 1° livello.
- Effettuare un periodo di tirocinio formato da tre affiancamenti con Delegati Tecnici di provata esperienza (2° livello o FEI) con parere positivo da parte loro. L'affiancamento deve avvenire in parallelo all'operato del Delegato Tecnico Tutor fin dal momento del primo sopralluogo presso i campi di gara e proseguire fino al termine della manifestazione.
- Sostenere l'esame, non prima di 6 mesi dall'inoltro della domanda al Dipartimento essendo in regola con quanto previsto dall'iter formativo, salvo quanto disposto dall'art. 762 – Iter abbreviato;

Art. 726 – Esame

726.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno sostenere le seguenti prove:

- Prova teorica, che potrà essere organizzata on-line (a tal proposito si veda l'apposito protocollo pubblicato nell'area Formazione del sito FISE):
 - Test sul regolamento e sui percorsi;
 - Colloquio sul regolamento e sulla parte pratica.
- Prova pratica consiste:
 - Risoluzione pratica delle problematiche di un Comitato Organizzatore e valutazione di un cross.

Art. 727 – Competenze

727.1 I Delegati Tecnici di Concorso Completo sono abilitati ad operare secondo quanto stabiliti dal Regolamento di Concorso Completo vigente.

Art. 728 – Criteri di mantenimento della qualifica

728.1 I Delegati Tecnici in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Delegati Tecnici di Concorso Completo di 1° livello dovranno effettuare, negli ultimi tre anni:

- Aver operato come titolare o in affiancamento con Delegato Tecnico di livello Nazionale o FEI in almeno tre manifestazioni di Concorso del livello consentito. Gli affiancamenti dovranno essere documentati a cura di ciascun Delegato Tecnico tramite le apposite schede di valutazione.
- Partecipare ad un corso di aggiornamento;



Art. 729 – Delegati Tecnici fuori ruolo

729.1 Sono posti Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente art. 738 comma 1.

Art. 730 – Aggiornamenti e reintegri

730.1 I Delegati Tecnici di cui al punto precedente possono essere reintegrati ai ruoli:

- dopo aver partecipato ad un corso di aggiornamento del livello di appartenenza;
- aver sostenuto il relativo esame di riammissione;
- aver sostenuto un affiancamento con Delegato Tecnico di livello Nazionale o FEI;
- Aver sostenuto il relativo esame di riammissione.

730.2 Qualora l'inattività sia superiore a quattro anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei Delegati Tecnici di Concorso Completo operativi del livello di appartenenza, oltre a quanto previsto dal punto precedente, dovrà essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello.

CAPO II

DELEGATO TECNICO DI 2° LIVELLO DI CONCORSO COMPLETO

Art. 731 – Acquisizione della qualifica

731.1 La qualifica di Delegato Tecnico Nazionale di Concorso Completo si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, dopo il quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 732 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

732.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno avere:

- un'anzianità di Delegato Tecnico di Concorso Completo di 1° livello di almeno tre anni, avendo operato come titolare in almeno sei manifestazioni o quattro manifestazioni e due affiancamenti con Delegati Tecnici di 2° livello o con qualifica FEI.

Art. 733 – Percorso formativo

733.1 Il percorso formativo è così composto:

- Partecipare ad un corso di formazione per Ufficiali di Gara di Concorso Completo di 2° livello;
- Effettuare un periodo di tirocinio formato da tre affiancamenti con Delegati Tecnici di provata esperienza (2° livello o FEI) con parere positivo da parte loro. L'affiancamento deve avvenire in parallelo all'operato del Delegato Tecnico Tutor



fin dal momento del primo sopralluogo presso i campi di gara e proseguire fino al termine della manifestazione.

- Sostenere l'esame, salvo quanto disposto dall'art. 763 – lter abbreviato;

Art. 734 – Esame

734.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno sostenere le seguenti prove:

- Prova teorica, che potrà essere organizzata on-line (a tal proposito si veda l'apposito protocollo pubblicato nell'area Formazione del sito FISE):
 - Test sul regolamento e sui percorsi di Cross Country;
 - Colloquio sul regolamento e sulla parte pratica.
- Prova pratica consiste:
 - Prove pratiche di risoluzione pratica delle problematiche di un Comitato Organizzatore e valutazione di un percorso di Cross Country;

Art. 735 – Competenze

735.1 I Delegati Tecnici di Concorso Completo sono abilitati ad operare secondo quanto stabiliti dal Regolamento di Concorso Completo vigente.

Art. 736 – Criteri di mantenimento della qualifica

736.1 I Delegati in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di gara, inoltre, i Delegati Tecnici di 2° livello di Concorso Completo negli ultimi tre anni dovranno:

- Aver operato come titolare o in affiancamento con Delegato Tecnico di 2° livello o FEI in almeno tre manifestazioni di Concorso Completo del livello minimo 2* (nazionali o internazionali) o superiori consentito. Gli affiancamenti dovranno essere documentati a cura di ciascun Delegato Tecnico tramite le apposite schede di valutazione;
- Partecipare ad un corso di aggiornamento;

Art. 737 – Delegati Tecnici fuori ruolo

737.1 Sono posti nell'elenco dei Delegati Tecnici Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente articolo.

Art. 738 – Aggiornamenti e reintegri

738.1 I Delegati Tecnici di cui al punto precedente possono essere reintegrati ai ruoli:

- dopo aver partecipato ad un corso di aggiornamento del livello di appartenenza;
- aver sostenuto il relativo esame di riammissione;
- aver sostenuto un affiancamento con Delegato Tecnico di livello di 2° livello o FEI.



- 738.2 Qualora l'inattività sia superiore a quattro anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza, oltre a quanto previsto dal punto precedente, dovrà essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello.
- 738.3 L'esito dell'esame, qualora non ritenuto dalla commissione completamente esaustivo, potrà eventualmente contemplare il reinserimento in ruolo al livello immediatamente inferiore.

CAPO III **FEI EVENTING TECHNICAL DELEGATE DI 2°e 3° LIVELLO**

Art. 739 – Acquisizione della qualifica

739.1 Le qualifiche di FEI Eventing Technical Delegate di 2° e 3° livello si acquisisce tramite iter FEI.

Art. 740 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

740.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica dovranno:

- essere in possesso della qualifica di Delegato Tecnico Nazionale di Concorso Completo da almeno 2 anni e aver operato in almeno 5 manifestazioni;
- essere in regola con quanto previsto per rimanere in attività;
- La candidatura sarà sostenuta dalla FISE una volta che il candidato abbia i requisiti dei F.E.I. Rules Art. 511.1.1 comma a), e i requisiti previsti dalla FEI transfer procedure for Eventing Officials disponibile, per la consultazione, sul sito FEI al seguente [link](#)



TITOLO IV **DISEGNATORI DI CONCORSO COMPLETO**

CAPO I **DISEGNATORI DI CONCORSO COMPLETO DI 1° LIVELLO**

Art. 741 – Acquisizione della qualifica

741.1 La qualifica di Disegnatore di Concorso Completo di 1° livello si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, dopo il quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 742 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

742.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- essere in possesso minimo di autorizzazione a montare Brevetto Discipline Olimpiche con continuità di tesseramento di almeno 3 anni;
- avere un curriculum di esperienze attive maturate nell'ambito del Concorso Completo con due cat. 2 portate a termine o una cat. CN1*; in alternativa possedere la qualifica di Istruttore Federale di 1° livello;

Art. 743 – Percorso formativo

743.1 Il percorso formativo è così composto:

- frequenza ad un corso di formazione per Ufficiali di Gara di 1° livello;
- Effettuare un periodo di tirocinio formato da tre affiancamenti con Disegnatori di Concorso Completo di provata esperienza (almeno livello Nazionale o FEI) con parere positivo da parte loro. L'affiancamento deve avvenire in parallelo all'operato del Disegnatore Tutor fin dal momento del primo sopralluogo presso i campi di gara e proseguire fino al termine della manifestazione.
- Sostenere l'esame, non prima di 6 mesi dall'inoltro della domanda al Dipartimento essendo in regola con quanto previsto dall'iter formativo, salvo quanto disposto dall'art. 761 – Meriti Sportivi;

Art. 744 – Esame

744.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo



precedente dovranno sostenere le seguenti prove (dopo 6 mesi dal corso di formazione):

- Prova teorica, che potrà essere organizzata on-line (a tal proposito si veda l'apposito protocollo pubblicato nell'area Formazione del sito FISE):
 - Test sul regolamento e sulla costruzione di percorsi e ostacoli del cross-country e salto ostacoli;
 - Colloquio sul regolamento e sulla parte pratica.
- Prova pratica consiste:
 - Prove pratiche di costruzione di un percorso di cross country e salto ostacoli

Art. 745 – Competenze

745.1 I Disegnatori di Concorso Completo sono abilitati ad operare secondo quanto stabiliti dal Regolamento di Concorso Completo vigente.

Art. 746 – Criteri di mantenimento della qualifica

746.1 I Disegnatori di Concorso Completo di 1° livello in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti per gli Ufficiali di Gara, inoltre, i Disegnatori di Concorso Completo di 1° livello negli ultimi tre anni dovranno:

- Aver operato come titolare o in affiancamento con Disegnatori di 2° livello di Concorso Completo o con qualifica FEI in almeno tre manifestazioni di Concorso Completo; gli affiancamenti dovranno essere documentati a cura di ciascun Tutor tramite le apposite schede di valutazione;
- Partecipare ad un corso di aggiornamento per Ufficiali di Gara;

Art. 747 – Disegnatori fuori ruolo

747.1 Sono posti Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente articolo.

Art. 748 – Aggiornamenti e reintegri

748.1 I Disegnatori di cui al punto precedente possono essere reintegrati ai ruoli:

- dopo aver partecipato ad un corso di aggiornamento del livello di appartenenza;
- aver sostenuto il relativo esame di riammissione;
- aver sostenuto un affiancamento con Disegnatori di Concorso Completo di livello di 2° livello o FEI.

748.2 Qualora l'inattività sia superiore a quattro anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza, oltre a quanto previsto dal punto precedente, dovrà essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello.



CAPO II

DISEGNATORE DI 2° LIVELLO DI CONCORSO COMPLETO

Art. 749 – Acquisizione della qualifica

749.1 La qualifica di Disegnatore Nazionale di Concorso Completo si acquisisce attraverso la frequenza, con valutazione, di apposito corso, dopo il quale il candidato deve sostenere con esito positivo una prova d'esame.

Art. 750 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

750.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno avere:

- un'anzianità di Disegnatore di Concorso Completo di 1° livello da almeno tre anni, avendo operato come titolare in sei manifestazioni o quattro manifestazioni e due affiancamenti con Disegnatori di 2° livello o FEI;
- Essere in possesso dell'autorizzazione a montare di 1° grado Discipline Olimpiche.

Art. 751 – Percorso formativo

751.1 Il percorso formativo è così composto:

- Partecipare ad un corso per Ufficiali di Gara di 2° livello di Concorso Completo;
- Effettuare un periodo di tirocinio formato da tre affiancamenti Disegnatori di Concorso Completo di provata esperienza (2° livello o FEI) con parere positivo da parte loro. L'affiancamento deve avvenire in parallelo all'operato del Disegnatore di Concorso Completo fin dal primo sopralluogo presso i campi di gara e proseguire fino al termine della manifestazione.
- Sostenere l'esame previsto salvo quanto disposto dall'art. 762 – Iter abbreviato;

Art. 752 – Esame

752.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 399 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno sostenere le seguenti prove:

- La prova teorica, che potrà essere organizzata on-line (a tal proposito si veda l'apposito protocollo pubblicato nell'area Formazione del sito FISE):
 - Test sul regolamento e sulla costruzione di percorsi ed ostacoli di cross country e salto ostacoli;
- La prova pratica consiste:



- Prove pratiche di costruzione di un percorso di cross country e salto ostacoli:
- La prova orale consiste:
- Colloquio sul regolamento e sulla parte pratica.

Art. 753 – Competenze

753.1 I Disegnatori di Concorso Completo sono abilitati ad operare secondo quanto stabiliti dal Regolamento di Concorso Completo vigente.

Art. 754 – Criteri di mantenimento della qualifica

754.1 I Disegnatori in attività sono quelli che ottemperano agli obblighi previsti dal presente regolamento e negli ultimi tre anni dovranno:

- Aver operato come titolare o in affiancamento con Disegnatore di 2° livello o con qualifica FEI in almeno tre manifestazioni di Concorso Completo del livello di appartenenza; gli affiancamenti dovranno essere documentati a cura di ciascun disegnatore tramite le apposite schede di valutazione;
- Partecipare ad un corso di aggiornamento;

Art. 755 – Disegnatori fuori ruolo

755.1 Sono posti nell'elenco dei Disegnatori Fuori Ruolo coloro che non hanno esercitato il proprio ruolo ai sensi del precedente articolo.

Art. 756 – Aggiornamenti e reintegri

I Disegnatori di cui al punto precedente possono essere reintegrati ai ruoli:

- aver sostenuto il relativo esame di riammissione;
- aver sostenuto un affiancamento con Disegnatori di Concorso Completo di 2° livello o FEI.

756.2 Qualora l'inattività sia superiore a quattro anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza dovrà, oltre a quanto previsto dal punto precedente, essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello.

756.3 L'esito dell'esame, qualora non ritenuto dalla commissione completamente esaustivo, potrà eventualmente contemplare il reinserimento in ruolo al livello immediatamente inferiore.



CAPO III **FEI EVENTING COURSE DESIGNER DI 2° e 3° LIVELLO**

Art. 757 – Acquisizione della qualifica

757.1 Le qualifiche di FEI Eventing Course Designer si acquisiscono tramite iter FEI.

Art. 758 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

758.1 Oltre a quanto disposto al Titolo II – Art. 395 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara, coloro che desiderano acquisire la qualifica dovranno:

- essere in possesso della qualifica di Disegnatore di Concorso Completo di 2° livello da almeno 2 anni e aver lavorato in almeno 5 manifestazioni;
- La candidatura sarà sostenuta dal Dipartimento una volta che il candidato abbia i requisiti dei F.E.I. Rules Art. 511.1.1 comma a), e i requisiti previsti dalla FEI transfer procedure for Eventing Officials disponibile, per la consultazione, sul sito FEI al seguente [link](#)

TITOLO V **ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

CAPO I **GENERALITA'**

Art. 759 – Organizzazione dei corsi

759.1 La parte teorica dei corsi potrà anche essere organizzata on-line, con programmazione suddivisa in moduli di durata massima di due ore.

759.2 Anche la parte teorica dell'esame potrà essere organizzata on-line; a tal proposito si veda l'apposito protocollo, pubblicato sul sito FISE nell'area formazione.

Art. 760 – Docenti e Tutor

760.1 I Docenti dovranno essere scelti tra gli Ufficiali di Gara di Concorso Completo con qualifica FEI o tra gli Ufficiali di Gara Benemeriti che abbiano avuto qualifiche di Concorso Completo;

760.2 Gli Ufficiali di Gara FEI che non abbiano mai tenuto una docenza dovranno effettuare preventivamente un affiancamento ad un docente durante un corso per Ufficiali di Gara di Concorso Completo in analogia con quanto previsto dal Dipartimento Formazione in ordine all'iter per diventare docenti.

760.3 Per il modulo relativo alla prova di Dressage possono essere scelti giudici FEI di Dressage che abbiano o abbiano avuto qualifica di Giudice di Concorso Completo;



- 760.4 Dovranno possedere qualità tecniche, esperienze, nonché dati morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di Ufficiale di Gara.
- 760.5 In particolare, i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portino, come obiettivo finale, allo sviluppo del giudizio condiviso.
- 760.6 È facoltà del competente Dipartimento organizzare incontri fra i docenti per la migliore organizzazione dei corsi e per assicurare che i docenti mantengano un atteggiamento coerente con i principi esposti nel presente programma.

Art. 761 – Commissioni d'esame

- 761.1 La Commissione d'esame è composta in base alle previsioni dell'art. 399.2 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara.
- 761.2 Il Presidente e i membri della Commissione d'esame potranno essere i docenti del corso.

Art. 762 – Iter formativo abbreviato

- 762.1 Coloro in possesso o che sono stati in possesso dell'autorizzazione a montare di II° Grado Concorso Completo, II° Grado Discipline Olimpiche o Istruttori di 3° livello potranno essere inseriti negli elenchi dei Giudici, Delegati Tecnici e Disegnatori di Concorso Completo di 1° livello come segue:
- 762.1..1 Per i Giudici di Concorso Completo dopo aver:
- Frequentato il Corso Ufficiali di Gara di 1° livello;
 - Effettuato un affiancamento con un Giudice di livello Nazionale o FEI;
 - Superato l'esame che verterà sul Regolamento della Disciplina del Concorso Completo.
- 762.1..2 Per i Delegati Tecnici di Concorso Completo dopo aver:
- Frequentato il Corso Ufficiali di Gara di 1° livello;
 - Effettuato un affiancamento con un Delegato Tecnico di livello Nazionale o FEI;
 - Superato l'esame che verterà sui Regolamenti della Disciplina del Concorso Completo;
- 762.1..3 Per i Disegnatori di Concorso Completo dopo aver:
- Frequentato il Corso Ufficiali di Gara di 1° livello;
 - Effettuato un affiancamento con un Disegnatore di Concorso Completo di livello Nazionale o FEI;
 - Superare l'esame che verterà sui Regolamenti di Disciplina e Linee Guida per i percorsi del Cross-Country

Art. 763 – Meriti Sportivi

- 763.1 Secondo quanto disposto al Titolo II – Art. 396.7 del Regolamento Generale – Libro IX – Ufficiali di Gara il Dipartimento può inserire il Cavaliere che ne farà richiesta negli elenchi dei Giudici, Delegati Tecnici e Disegnatori di 2° livello dopo aver:
- 763.1..1 Per i Giudici di Concorso Completo dopo aver:



- Frequentato il Corso Ufficiali di Gara di 2° livello;
 - Effettuato un affiancamento con un Giudice di livello Nazionale o FEI;
- 763.1..2 Per i Delegati Tecnici di Concorso Completo dopo aver:
- Frequentato il Corso Ufficiali di Gara di 2° livello;
 - Effettuato un affiancamento con un Delegato Tecnico di livello Nazionale o FEI;
 - Superato l'esame che verterà sul Regolamento della Disciplina del Concorso Completo
- 763.1..3 Per i Disegnatori di Concorso Completo dopo aver:
- Frequentato il Corso Ufficiali di Gara di 2° livello;
 - Effettuato un affiancamento con un Disegnatore di Concorso Completo di livello Nazionale o FEI;
 - Superare l'esame che verterà sui Regolamenti di Disciplina e Linee Guida per i percorsi di Cross-Country.

Art. 764 – Declassamento al livello di carica inferiore

764.1 Qualora non siano mantenuti i requisiti richiesti, l'Ufficiale di gara interessato può richiedere la retrocessione al livello di carica inferiore se in possesso dei requisiti previsti. Per riacquisire la qualifica di livello Nazionale dovrà partecipare ad un corso di aggiornamento per Ufficiali di Gara di Concorso Completo e seguire l'iter indicato dalla FISE

CAPO II CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 765 – Corso di Formazione di 1° e 2° livello

765.1 Il Corso avrà la durata di tre giornate durante il quale saranno trattati sia argomenti comuni alle qualifiche (Giudice, Delegato Tecnico, Disegnatore di Concorso Completo) sia argomenti specifici di ognuna, con grado di approfondimento commisurato al livello del corso e delle categorie giudicate.

765.2 Argomenti comuni:

- Ruolo e compiti degli Ufficiali di gara
- Regolamento Concorso Completo in vigore
- La prova di Cross-Country
- La prova di Salto Ostacoli
- Gestione del rischio
- Gruppi di lavoro

765.3 Per i Giudici gli argomenti principali che saranno trattati sono:

- Ispezione dei Cavalli
- Tecniche di giudizio
- Scala del training



- Regolamento della Prova di Dressage
- Prove pratiche di giudizio
- Monta pericolosa

765.4 Per i Delegati Tecnici gli argomenti principali che saranno trattati sono:

- Luogo dell'evento, Campo Gara e scuderie
- Relazione sulla gara
- Monta pericolosa

765.5 Per i Disegnatori gli argomenti principali che saranno trattati sono:

- Linee Guida sui percorsi di Cross-Country e ostacoli frangibili;
- Esercitazione pratica sul percorso di cross-country e costruzione di un salto;
- La prova di salto ostacoli

Art. 766 – Corso di Aggiornamento di 1° e 2° livello

766.1 Il Corso avrà la durata di tre giornate dove saranno trattati sia argomenti comuni alle cariche (Giudice, Delegato Tecnico, Disegnatore di Concorso Completo) sia argomenti specifici di ognuna, con grado di approfondimento commisurato al livello del corso e delle categorie giudicate.

766.2 Argomenti comuni:

- Ruolo e compiti degli Ufficiali di gara
- Regolamento Concorso Completo in vigore
- La prova di Cross-Country
- La prova di Salto Ostacoli
- Gestione del rischio
- Gruppi di lavoro

766.3 Per i Giudici gli argomenti principali che saranno trattati sono:

- Ispezione dei Cavalli
- Lineamenti di giudizio
- Scala del training
- Regolamento della Prova di Dressage
- Prove pratiche di giudizio
- Monta pericolosa

766.4 Per i Delegati Tecnici gli argomenti principali che saranno trattati sono:

- Luogo dell'evento, Campo Gara e scuderie
- Relazione sulla gara
- Monta pericolosa

766.5 Per i Disegnatori gli argomenti principali che saranno trattati sono:

- Linee Guida sui percorsi di Cross-Country e ostacoli frangibili;
- Esercitazione pratica sul percorso di cross-country e costruzione di un salto;
- La prova di salto ostacoli



TITOLO VI **LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE** **SHADOW JUDGING**

Art. 767 – Generalità

- 767.1 Si identifica come "Shadow Judging" una prova pratica che pur non coinvolgendo la gara in atto permette al candidato di testare la sua esperienza. Il Candidato effettua autonomamente una valutazione delle prove di Dressage dalla sua postazione e rimane a disposizione del Presidente di Categoria durante la prova di Cross Country e Salto Ostacoli.
- 767.2 Le Shadow Judging (SJ) possono essere svolte dai giudici solo nelle categorie idonee al passaggio di livello richiesto, es.: cat. CN1* per il passaggio al 1° livello, cat. 2* e 3* (nazionali e internazionali) per il passaggio a 2° livello ecc..
- 767.3 Le SJ devono essere effettuate preferibilmente con Giudici Tutor diversi e comunque non più di due con lo stesso giudice purchè in due concorsi differenti.
- 767.4 La figura del Tutor è impersonata dal presidente di categoria nominato o da un giudice da lui delegato: i Tutor non possono accettare più di 2 Candidati per ciascuna gara.
- 767.5 Possono essere svolti nello stesso concorso nell'ambito di due diverse categorie o nella stessa categoria, ammesso che raggiunga un numero minimo di 10 binomi da esaminare in ogni sessione di affiancamento.
- 767.6 I Sit-In e le Shadow Judging possono essere svolti nello stesso concorso.

Art. 768 – Norme per il candidato

- 768.1 Il Candidato deve:
- verificare che, nella Giuria del concorso scelto, sia presente almeno un Giudice Tutor del livello adeguato;
 - contattare il Presidente di Categoria e il Comitato Organizzatore prima del concorso per informarli che desidera effettuare un affiancamento;
 - chiedere al Comitato Organizzatore tutti i dettagli riguardanti la gara ed eventualmente la categoria nella quale intende effettuare l'affiancamento;
 - verificare che il numero di partenti della categoria sia almeno il minimo richiesto;
 - arrivare in loco sufficientemente in anticipo per accertarsi del posizionamento della postazione;
 - presentarsi preferibilmente accompagnato da una persona che svolga funzioni di segretario (che non sia un giudice).
 - Presentarsi in possesso delle schede della categoria, già fotocopiate nel numero necessario, sulle quali sia chiaramente indicato, a cura del candidato "Shadow Judging", il proprio nome, il binomio, la data, il concorso, la località.
- 768.2 I giudici convocati nella Giuria Ufficiale di un concorso non potranno effettuare Shadow Judging.



Art. 769 – Regole per l’effettuazione dell’affiancamento in Shadow Judging

769.1 Il candidato deve:

➤ **Durante la gara:**

- Consegnare al Giudice Tutor la scheda compilata al termine di ciascuno dei binomi giudicati.
- Fornire commenti ai voti (obbligatori per i punteggi ≤ 6). La qualità e la congruenza dei commenti sarà oggetto di valutazione.

➤ **Al termine della Shadow Judging:**

- Ritirare in Segreteria le fotocopie delle schede del Giudice Tutor, una copia della classifica e le “Shadow Judging” (conteggiate dalla Segreteria) e consegnare tutto il dossier al Giudice Tutor.

Art. 770 – Norme per il Giudice Tutor

770.1 I Giudici Tutor devono correggere le “Shadow Judging” in loco, nell’arco di tempo della durata del concorso, valutando con il candidato le eventuali differenze tra le schede e dandogli la possibilità di spiegare i giudizi apportati; in tal modo possono anche verificare le sue conoscenze relative alla scala del training e ai principi di giudizio.

770.2 Inoltre, il Giudice Tutor deve dare riscontro al candidato sull’esito finale del suo affiancamento, analizzando, in base all’apposita scheda di valutazione e ad una relazione finale, quanto segue:

- Modo di presentarsi e comportamento (es: abbigliamento, puntualità, disponibilità, serietà, ecc.).
- Pianificazione dell’affiancamento con il Comitato Organizzatore, con il Giudice Tutor e con il segretario.
- Preparazione e competenza nel giudizio.
- Dopo la gara, il Giudice Tutor visiona i voti espressi dal candidato in base a:
 - Il ranking tra i cavalieri, la differenza in % tra le singole classifiche.
 - Il livello% confrontato con quello espresso dal giudice Tutor.
 - L’ampiezza dei punteggi finali.
- Il Giudice Tutor valuta quindi dettagliatamente i punteggi, confrontando le schede secondo i seguenti criteri:
 - Valutazione analitica: basata sul confronto dei voti del candidato e del Giudice Tutor, uno a uno, verificando la differenza tra ogni singolo punteggio e se il candidato ha utilizzato l’intera gamma di punteggi ed i mezzi punti, dove possibile.
 - Valutazione in base alla classifica: basata sul confronto della classifica generata dal candidato con quella del Giudice Tutor.
 - Valutazione in base all’ampiezza: per ampiezza si intende la differenza di punti fra il binomio primo classificato e l’ultimo classificato. L’ultimo obiettivo di questo tipo di valutazione è quello di incoraggiare l’utilizzo di tutta la gamma di voti.



- Il Giudice Tutor deve chiedere al candidato, prima di iniziare a giudicare la categoria, di commentare sempre i voti che sono al di sotto del 6 (compreso). Ciò consentirà al Giudice Tutor di valutare bene le conoscenze del candidato relative alla scala del training ed ai principi del giudizio.
- La scheda di valutazione della “Shadow Judging” deve essere inviata dal Giudice Tutor al Dipartimento entro due settimane dal concorso. In caso di affiancamento con esito negativo, il Giudice Tutor deve inviare al Dipartimento tramite mail il dossier completo, composto dalle “Shadow Judging”, dalla classifica e delle fotocopie delle schede del Giudice Tutor.

Art. 771 – Durante la gara

- 771.1 Predisporre a giudicare almeno 10 cavalli, ad evitare il rischio di eliminazione, ritiro, forfait. (È preferibile accordarsi con il tutor qualora la categoria prescelta sia più numerosa, per stabilire quanti cavalli giudicare e quindi gli orari di effettuazione della shadow judging).
- 771.2 Successivamente, al termine di ciascuno dei binomi giudicati, una volta completata la scheda, la stessa deve essere consegnata immediatamente al Tutor, che la consegnerà, con la propria, all’addetto di segreteria;
- 771.3 Prestare attenzione ai commenti, obbligatori per i voti ≤ 6 ; la qualità e la congruenza dei commenti sarà oggetto di valutazione;
- 771.4 Si raccomanda di evitare cancellature.

Art. 772 – Norme per il Comitato Organizzatore

- 772.1 Se il C.O decide di accettare il Candidato alla Shadow Judging, deve provvedere a fornire un tavolo in più e possibilmente anche un gazebo mentre il reperimento del proprio Segretario (obbligatorio) e le copie delle schede sono a carico e responsabilità del Candidato.
- 772.2 Il Candidato deve essere preferibilmente seduto nella posizione il più possibile corrispondente a quella del Tutor.
- 772.3 La segreteria deve calcolare i punteggi del Candidato e fotocopiare le schede dei Tutor prima della fine della gara, per un confronto finale sul Candidato.

Art. 773 – Norme per i Giudici Tutor (correzione delle Shadow judging)

- 773.1 Il Tutor valuterà il Candidato in base alla apposita scheda di valutazione.
- 773.2 In funzione degli impegni in altre categorie del Tutor, le SJ potranno essere preferibilmente corrette in loco, altrimenti il Tutor provvederà successivamente comunicando quanto prima il risultato al diretto interessato.
- 773.3 Importante: Il Tutor dovrebbe chiedere al Candidato, prima di iniziare a giudicare la categoria, di commentare sempre i voti che sono al di sotto del 6 (compreso). Ciò consentirà al Tutor di valutare bene anche le conoscenze relative alla scala del training e ai principi del giudizio. Una piccola elaborazione finale sintetizzerà le più importanti conclusioni.



- 773.4 Dopo aver valutato le schede, il Tutor, ove possibile, dovrà discutere con il Candidato l'esito della prova. I Tutor devono dare al Candidato la possibilità di spiegare i giudizi apportati; in tal modo possono anche verificare le sue conoscenze relative alla scala del training, ai principi del giudizio, alla correttezza del linguaggio tecnico.
- 773.5 Il dossier della Shadow Judging andrà inviata dai Tutor alla FISE, non oltre 2 settimane dopo l'evento.
- 773.6 Il dossier è composto dalle SJ, classifica, copie delle schede del Tutor.



TITOLO VII
SCHEDA VALUTAZIONE SHADOW JUDGING CONCORSO
COMPLETO EQUITAZIONE ed. 2020

Nome e Cognome Regione

Concorso Data

Categoria Numero partenti

1. Modo di presentarsi, comportamento

.....
.....

2. Modalità di organizzazione della Shadow Judging e conoscenza del test

.....
.....

3. Ranking:

a. Piazzamento/classifica

.....

b. Livello % raggiunto

.....

c. Scarto tra punteggi finali (differenza fra il primo e l'ultimo classificato)

.....

4. Utilizzo dei voti:

a. Uso corretto dei voti in accordo con la scala del training

.....

b. Scarto tra i singoli voti

.....

5. Utilizzo dei commenti



.....
a. Correlazione tra voti e commenti

.....
.....

b. Uso corretto del linguaggio tecnico

.....
.....

6. Ulteriori osservazioni

.....
.....

Giudizi (barrarne uno):

- molto bene bene competente non abbastanza competente

Nomi Tutor

1)

Firma:.....

2)

Firma:.....



TITOLO VIII **LINEE GUIDA PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE** **SIT – IN (AFFIANCAMENTI)**

Art. 774 – Generalità

- 774.1 Gli affiancamenti possono essere effettuati in ogni concorso FISE in accordo con i livelli ai quali i Giudici sono abilitati a giudicare. Il Candidato può essere formato da un Tutor. Il Candidato affianca il Giudice Tutor durante le prove di Dressage e rimane a disposizione del Presidente di categoria durante la prova di Cross Country e di Salto Ostacoli.
- 774.2 Possono essere svolti nello stesso concorso nell'ambito di due diverse categorie o nella stessa categoria, ammesso che si raggiunga un numero minimo di 10 binomi da esaminare in ogni sessione di affiancamento.
- 774.3 I Sit-In e le Shadow Judging possono essere svolte durante lo stesso concorso.

Art. 775 – Norme per il Comitato Organizzatore

- 775.1 Se un C.O decide di prendere un Candidato in Sit-In deve provvedere a fornire una sedia in più nella postazione del Tutor.

Art. 776 – Regole relative all'effettuazione di affiancamento in "Sit-In"

- 776.1 Il Candidato deve:
- contattare il Presidente di Categoria e il Comitato Organizzatore prima del concorso per informarli che desidera effettuare un affiancamento;
 - chiedere al Comitato Organizzatore tutti i dettagli riguardanti la gara ed eventualmente la categoria nella quale intende effettuare l'affiancamento;
 - verificare che il numero di partenti della categoria sia almeno il minimo richiesto;
 - arrivare il loco sufficientemente in anticipo per accertarsi del posizionamento della postazione
- 776.2 Il Giudice Tutor deve valutare il Candidato, usando un'apposita scheda di valutazione in merito a:
- Modo di presentarsi e comportamento (Es. abbigliamento, puntualità, disponibilità, serietà, ecc.);
 - Preparazione e competenza nel giudizio: il candidato può essere interpellato, durante la pausa tra gli orari di partenza dei binomi e durante le valutazioni quando possibile, su questioni relative alla scala del training ed ai principi del giudicare. Attraverso i commenti e le osservazioni durante lo svolgimento delle riprese, il Giudice Tutor ha la possibilità di valutare oggettivamente la preparazione del candidato, anche tramite il tempo che impiega a fornire i giudizi richiesti, correggendolo se necessario.
 - Conoscenza ed uso corretto della terminologia tecnica.
- 776.3 Inoltre, Il Giudice Tutor deve dare riscontro al Candidato sull'esito finale del suo affiancamento "Sit-In".



Federazione Italiana Sport Equestri

776.4 La scheda di valutazione del Sit-In deve essere inviata dal Giudice Tutor al Dipartimento entro due settimane dal concorso.



TITOLO IX
SCHEDA VALUTAZIONE SIT-IN CONCORSO COMPLETO
EQUITAZIONE ed. 2020

Nome e Cognome **Regione**

Concorso **Data**

Categoria **Numero partenti**

1. Modo di presentarsi, comportamento

.....
.....

2. Conoscenza tecnica della scala del training e delle linee guida del giudizio

.....
.....

3. Utilizzo dei voti e giudizi correlati:

.....
.....

4. Uso corretto del linguaggio tecnico:

.....
.....

5. Ulteriori osservazioni

.....
.....

Giudizi (barrarne uno):

molto bene bene competente non abbastanza competente

Nome Tutor

.....

Firma:.....



TITOLO X **APPENDICE RISERVATA PER LA** **FORMAZIONE DEI GIUDICI INTERNAZIONALI DI 3° LIVELLO**

CAPO I **LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DI SHADOW JUDGING**

Art. 777 – Premessa

777.1 Tale procedura di formazione a livello avanzato è stata predisposta per soddisfare quanto richiesto dall'articolo del Regolamento FEI 511.1.2 comma b) per i Giudici Internazionali di Concorso Completo di 2° livello che intendono passare al 3° livello.

Art. 778 – Generalità

778.1 Le "Shadow Judging" (SJ) possono essere svolte in tutte le categorie di Dressage da livello D fino a PSG incluso.

778.2 I Giudici di riferimento (Tutor) sono scelti dalle apposite liste redatte dal Dipartimento Dressage. Per ciascuna SJ, possono essere scelti sino a due Giudici Tutor, a seconda della composizione della Giuria.

778.3 I Tutor non possono accettare più di due candidati per ciascuna gara. Perché una SJ sia valida, occorre giudicare almeno 6 binomi consecutivi.

778.4 Le SJ e i Sit-In possono essere svolti nello stesso concorso.

Art. 779 – Per il Candidato

779.1 Il Candidato deve:

- verificare che vi siano almeno un Tutor nella Giuria del Concorso prescelto;
- Contattare il Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore, con congruo anticipo, per informarli che desidera effettuare una SJ.
- Dare comunicazione al Dipartimento Concorso Completo, dichiarando il nome del Tutor di riferimento. Solo dopo il nulla osta del Dipartimento, il Candidato può allora contattare il Tutor.
- Contattare nuovamente il Comitato Organizzatore prima dell'evento e chiedere tutti i dettagli riguardanti la categoria nella quale intende effettuare la SJ (timetable, ordini di partenza, ecc.).

Art. 780 – Regole relative all'effettuazione di Shadow Judging

780.1 E' cura e premura del Candidato accertarsi che:

- Sia possibile effettuare un minimo di 6 test di valutazione numero dei test validi (per sicurezza è opportuno avere qualche partente in più in caso di eliminazione o forfait dei binomi);
- Presentarsi obbligatoriamente accompagnati da una persona che svolga funzioni di segretario (che non sia un giudice);



- Presentarsi già in possesso delle schede della categoria, già fotocopiate nel numero necessario, sulle quali sia chiaramente indicato “Shadow Judging”, oltre al proprio nome, al nome del binomio, data, concorso, località e nome Tutor;
- Arrivare in loco sufficientemente in anticipo per accertarsi del posizionamento della postazione e per accordarsi con la segreteria del concorso affinché le schede del Tutor vengano fotocopiate prima di essere consegnate ai concorrenti.

780.2 Durante la gara:

- al termine di ciascuno dei binomi giudicati, una volta completata la scheda, la stessa deve essere consegnata immediatamente al Tutor, che la consegnerà, con la propria, all’addetto della segreteria;
- Prestare attenzione ai commenti, sempre consigliati per i voti ≤ 6 ; la qualità e la congruenza dei commenti sarà oggetto di valutazione.

780.3 Al termine della Shadow Judging farsi compilare la scheda di valutazione della SJ dal Tutor ed anticiparla via e-mail al Dipartimento Concorso Completo, conservando a propria cura la copia in originale.

Art. 781 – Per il Comitato Organizzatore

781.1 Il Comitato Organizzatore accettando il Candidato alla SJ, deve provvedere a fornire un tavolo in più, possibilmente anche un gazebo, mentre il reperimento del proprio segretario (obbligatorio) e le copie delle schede sono a cura del Candidato.

781.2 Il Candidato deve essere preferibilmente seduto nella posizione il più possibile corrispondente a quella del Tutor.

781.3 Il Centro Calcoli deve conteggiare i punteggi del Candidato e fotocopiare le schede dei Tutor prima della fine della gara, per un confronto finale sul Candidato.

Art. 782 – Per i Tutor – correzione delle Shadow Judging

782.1 In funzione degli impegni in altre categorie del Tutor, le SJ devono essere preferibilmente corrette in loco, altrimenti il Tutor provvederà successivamente. La valutazione del Candidato deve essere fatta non in termini di rigore numerico, ma cercando di capire se il candidato abbia effettivamente la competenza tecnica e la padronanza per una corretta espressione del giudizio a livello PSG.

782.2 Il Tutor deve valutare il candidato secondo i classici schemi della scheda di valutazione ed andrà ad analizzare dettagliatamente i punteggi confrontando le schede, utilizzando i consueti criteri adottati per il dressage:

782.3 Il Tutor deve chiedere al candidato, prima di iniziare a giudicare la categoria, di commentare sempre i voti che sono al di sotto del 6 (compreso). Ciò consentirà al Tutor di valutare bene anche le conoscenze relative alla scala del training e ai principi del giudizio. Una piccola elaborazione finale sintetizzerà le più importanti conclusioni.

782.4 Dopo aver valutato le schede, ove possibile, il Tutor deve discutere con il candidato l’esito e valuta le differenze. I Tutor devono dare al candidato la possibilità di spiegare i giudizi apportati; in tal modo possono verificare le sue conoscenze relative alla scala del training e ai principi del giudizio.



782.5 Dopo la gara, ove possibile, il Tutor deve dare riscontro al candidato sull'esito finale dell'esame, sottolineando i punti di forza e di debolezza, dando anche ulteriori consigli e raccomandazioni.

CAPO II

LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DI SIT-IN

Art. 783 – Premessa

783.1 Tale procedura di formazione a livello avanzato è stata predisposta per soddisfare quanto richiesto dall'articolo del Regolamento FEI 511.1.2 comma b) per i Giudici Internazionali di Concorso Completo di 2° livello che intendono passare al 3° livello.

Art. 784 – Generalità

784.1 I Sit-In possono essere svolti in tutte le categorie di Dressage a livello D fino a PSG incluso e devono essere effettuati preferibilmente con giudici di riferimento differenti.

784.2 Perché un Sit-In sia valido, occorre visionare almeno dodici binomi, eventualmente distribuiti anche su più categorie, purchè del livello richiesto.

784.3 I Sit-In e le Shadow Judging possono essere svolti nello stesso concorso.

Art. 785 – Per il Candidato

785.1 Il Candidato deve contattare il Presidente di Giuria e il Comitato Organizzatore, con congruo anticipo, per informarli che desidera effettuare un Sit-In ed avere la loro conferma. Il Candidato deve anche darne comunicazione al Dipartimento Concorso Completo.

Art. 786 – Per il Giudice Tutor

786.1 Il Tutor deve valutare il Candidato in base alla scheda di valutazione:

- Il Tutor valuta il modo di presentarsi ed il comportamento del Candidato: es. come si presenta, l'abbigliamento, la puntualità e la sua preparazione tecnica in relazione al giudizio; deve anche verificare la conoscenza e l'uso corretto della terminologia tecnica;
- Il Candidato può essere interpellato su questioni relative alla scala del training e ai principi del giudicare durante la pausa tra di partenza tra un cavallo e l'altro e durante le valutazioni, quando possibile. Delle correzioni, se necessarie, possono essere apportate direttamente dal Tutor;
- Al Candidato deve essere data la possibilità di fare commenti e di effettuare osservazioni durante lo svolgimento dei test. In tal modo può essere valutato il tempo che impiega a fornire i giudizi richiesti. Se necessario, il Tutor può apportare delle correzioni;



- L'utilizzo corretto del linguaggio tecnico può essere valutato attraverso i commenti effettuati dal candidato.
- 786.2 Il Tutor deve dare riscontro al Candidato sull'esito finale della sua prova di Sit-In, usando l'apposita scheda di valutazione, sottolineando i suoi punti di forza e debolezza e dando ulteriori consigli e raccomandazioni.
- 786.3 La scheda di valutazione deve essere inviata via mail al Dipartimento Concorso Completo e conservata dal Candidato che la produrrà agli atti qualora dovesse esserci richiesta.

TITOLO XI **CODICE ETICO PER GLI UFFICIALI DI GARA DI CONCORSO** **COMPLETO**

1. L'Ufficiale di Gara di Concorso Completo FISE è un esperto di cavalli e del Concorso Completo. Deve pertanto conoscerne i principi, i Regolamenti e, basandosi sulla sua competenza tecnica, è qualificato per operare nelle competizioni nazionali di Concorso Completo.
2. Un Ufficiale di Gara deve evitare qualsiasi conflitto di interesse reale o percepito come tale.
3. Un ufficiale di gara deve assumere un atteggiamento neutrale ed una posizione equidistante verso cavalieri, proprietari, allenatori, organizzatori e altri Ufficiali di Gara con i quali deve cooperare andando a costituire un team ben integrato.
4. Interessi personali o finanziari non devono mai interferire o influenzare il suo giudizio, o essere percepiti come condizionamento del suo modo di giudicare.
5. Le attività che portano o potrebbero portare a un "conflitto di interesse" durante una gara di Concorso Completo nazionale/Internazionale, includono, ma non sono limitate, a:
 - Preparazione di un cavallo / cavaliere per più di tre giorni nel periodo dei dodici mesi prima di un evento Nazionale/internazionale qualificante o di interesse federale, o di qualsiasi addestramento di un cavallo / cavaliere durante un periodo di 6 mesi prima delle manifestazioni obiettivo della preparazione. (in riferimento a giurie in manifestazioni internazionali qualificanti)
 - essere responsabile/corresponsabile delle selezioni delle squadre e cavalieri individuali in preparazione nell'ambito della federazione nazionale.
 - Essere in una situazione di dipendenza finanziaria o ottenere profitto finanziario da proprietari, cavalieri, istruttori, organizzatori o altre organizzazioni o associazioni connesse.
 - essere il proprietario / comproprietario di cavalli che partecipano alla gara
 - Avere una stretta relazione personale con un concorrente
 - Giudicare in modo non imparziale

Un Ufficiale di Gara ha l'obbligo di comunicare alla FISE qualsiasi situazione in cui ci fosse conflitto d'interesse o possibili situazioni che possano essere percepite



- come tali.
6. Durante lo svolgimento di una gara di Concorso Completo, un UDG deve essere puntuale e corretto mantenendo un comportamento consono.
 7. Un giudice deve essere ben preparato per le prove che deve giudicare e deve collaborare fattivamente con l'organizzazione ed i suoi colleghi.
 8. Un Ufficiale di Gara deve essere vestito in maniera appropriata e deve essere sempre consapevole di rappresentare la FISE.
 9. Mentre si giudica è vietato l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica, compresi i telefoni cellulari. I singoli punti dei test precedenti non dovrebbero essere dati/consultati ai/dai giudici durante una categoria in corso.
 10. La FISE ha il diritto di intraprendere provvedimenti disciplinari contro gli UDG che non seguono le regole del presente Codice Etico di comportamento e il Regolamento FISE.

Tali azioni disciplinari possono consistere in:

1. Richiamo scritto
2. Sospensione temporanea
3. Cancellazione dall'elenco degli Ufficiali di Gara di CCE FISE.